

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANFRANCO CONTE, DANIELE GALLI, CROSETTO, ZANETTA,
ANNA MARIA LEONE, LUPI, MILANATO, PACINI, FONTANA, ROSSO,
GARAGNANI, RICCIOTTI, STRADELLA, VERRI, LENNA, ROMOLI,
ORSINI, GIULIO CONTI, GALVAGNO, PATRIA, SPINA DIANA, DI
TEODORO, ZORZATO**

Istituzione del marchio « *Made in Italy* » e norme di contrasto alla contraffazione dei beni industriali e artigianali

Presentata il 22 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il giro d'affari mondiale della contraffazione commerciale è valutato in 250 miliardi di dollari annui. Secondo le ultime statistiche, pubblicate nel luglio 2002 dalla Commissione europea con l'aiuto delle autorità doganali, il mercato del falso è aumentato in Europa del 900 per cento rispetto al 1998; ha origini sempre più difficili da individuare e potrebbe nascondere legami con le reti terroristiche. Il rischio di destabilizzazione di taluni mercati, quali ad esempio il tessile, è altissimo e sono segnalati materiali sanitari difettosi, detersivi con agenti caustici, sostanze cancerogene negli indumenti, bevande alcoliche e profumi tossici.

La contraffazione e la pirateria, un tempo condotte su scala artigianale, sono oggi riconducibili alla criminalità organizzata e rappresentano un rischio per l'ordine pubblico.

Va anche ricordato che a maggio del 2004 la frontiera dell'Unione europea si troverà tra Polonia ed Ucraina, la quale ultima è considerata uno dei Paesi con le maggiori percentuali di prodotti falsificati in tutti i settori.

Sono circa 95 milioni gli articoli contraffatti sequestrati nel 2001 alle frontiere dell'Unione, per un valore equivalente a circa due miliardi di euro sul mercato comunitario legale. Rispetto all'anno pre-

cedente i cambiamenti sono quantitativi e qualitativi: il fenomeno è aumentato di circa il 39 per cento e si è allargato dalla sfera dei prodotti di lusso a quello dei prodotti di più largo consumo. In appena un anno sono aumentate considerevolmente le contraffazioni di CD di musica e giochi (+349 per cento), i telefonini e altri oggetti elettronici (+252 per cento), i prodotti alimentari e le bevande (+75 per cento).

Quasi la metà (45 per cento) dei prodotti contraffatti sequestrati nel 2001 è rappresentata da articoli di largo consumo (42 milioni di oggetti), come medicine, dentifrici, profilattici, shampoo, detersivi in polvere. L'altra metà (42 per cento) è rappresentata da CD, DVD e cassette; a seguire vengono i prodotti alimentari (4 per cento) con 4 milioni di prodotti contraffatti.

Complessivamente si è stimata una perdita di posti di lavoro pari a 200.000 unità.

In Italia, Paese purtroppo in prima fila nel commercio illegale, si calcola come questo faccia perdere circa 40 mila posti di lavoro all'anno, oltre al 13 per cento di entrate fiscali ed al 23 per cento di IVA. Secondo la Confesercenti gli operatori abusivi commerciali sono circa 400 mila e danno vita ad un giro d'affari stimato in 13 miliardi di euro, 8 secondo il Ministro delle attività produttive, Antonio Marzano.

In pochi anni la contraffazione si è globalizzata ed adotta i medesimi canali distributivi del commercio mondiale; a volte anche le medesime fabbriche; oltre a ciò si è estremamente raffinata, tanto da falsificare anche loghi e marchi di fabbrica. In conseguenza di ciò, pur ritenendo necessaria l'istituzione di un marchio «*Made in Italy*» la si ritiene insufficiente se non inserita in un sistema complessivo di protezione e di controllo, che non è possibile far gravare, come accaduto sinora, sulle singole aziende e nemmeno sulle loro associazioni, ma di cui devono farsi carico lo Stato e l'Unione europea.

A fronte di questo quadro e nei limiti delle attività possibili all'interno del nostro Stato, la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare non solo i consu-

matori, ma anche il sistema produttivo italiano che, per sua natura, è proiettato verso i mercati esteri. Si consideri che dalla metà degli anni '90 i settori dell'alta qualità italiana — moda, scarpe, legno-arredo, casa, alimentazione mediterranea, meccanica e componentistica — hanno assicurato un bilancio positivo annuale di circa 70-75 miliardi di euro, in grado di coprire ampiamente il costo della bolletta energetica. Tali settori, basati prevalentemente su aziende piccole e medie e su circa 200 distretti industriali, rappresentano due terzi della occupazione manifatturiera del nostro Paese e costituiscono un elemento di progresso, di coesione civile e di orgoglio nazionale. E ne abbiamo ben ragione: senza averne praticamente i mezzi l'Italia si colloca tra i primi Paesi esportatori al mondo: dai dati relativi al 2001 siamo ottavi nell'esportazione di merci con 241 miliardi di dollari (primi gli Stati Uniti con 731 miliardi di dollari); ma è buona anche la *performance* nell'esportazione di servizi: settimi con 52 miliardi di dollari.

Sotto questo profilo va sottolineata la notevole attività posta in essere dal Governo. L'accorpamento del Ministero del commercio estero con il Ministero delle attività produttive è un positivo segnale di concentrazione delle forze a scapito delle burocrazie. Il richiamo operato dal Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi in relazione ad una maggiore attenzione nei riguardi delle nostre imprese da parte del Ministero degli affari esteri, lungi dal «mercantilizzarlo», ne ha invece arricchito i contenuti, ricordando che l'Italia è un Paese trasformatore e che pertanto la nostra politica estera deve facilitare l'accesso alle materie prime ed ai mercati di sbocco. Il Ministero delle attività produttive si è mosso a tutela e per la promozione delle realtà produttive italiane, effettuando numerose missioni cui hanno preso parte, oltre ai rappresentanti degli istituti che operano con il commercio estero, anche associazioni di categoria e le stesse imprese. Le aree seguite sono quelle dell'Estremo Oriente, dei Balcani, dell'Eu-

ropa dell'est, ma anche l'area mediterranea.

Nella sua visita in Cina del giugno 2002, il Ministro delle attività produttive ha sottolineato la necessità per le imprese di unirsi in consorzi sia per la penetrazione commerciale in Cina, sia per la tutela dei diritti industriali. Su impulso governativo l'Associazione bancaria italiana ha annunciato che i principali istituti di credito italiani provvederanno all'apertura di linee di credito per 3,5 miliardi di dollari destinate alla penetrazione commerciale delle aziende italiane.

Con la legge n. 273 del 2002 (cosiddetto «collegato concorrenza») è stata prevista l'istituzione, nei tribunali delle principali città italiane, di 12 sezioni specializzate in materia di tutela industriale; si sana così un ritardo dei precedenti Governi, poiché infatti il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, prevedeva l'istituzione delle sezioni specializzate entro il 1997.

Inoltre si delega al Governo la riforma del sistema di tutela della proprietà industriale.

Con l'articolo 49 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) è stata approvata una norma che consente di avviare a distruzione la merce contraffatta, sequestrata anche dall'autorità amministrativa (i vigili ad esempio), salvo tenere dei campioni a scopo di prova.

Ci si muove anche in ambito regionale: la Lombardia ha da pochi mesi approvato la cosiddetta «legge Ferretto» dal nome del presidente della commissione commercio della regione, che prevede l'immediato sequestro e la distruzione entro 48 ore della merce sequestrata; la normativa si pone a tutela dell'esercizio commerciale svolto su aree pubbliche.

Infine ricordiamo la provocazione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti che, in un'intervista al Corsera del 14 febbraio 2003, stigmatizzando l'invasione dei prodotti asiatici falsificati ha minacciato l'impossibile in ambito WTO (*World Trade Organization*), cioè l'imposizione di dazi rivolti contro i Paesi contraffattori. Tremonti ha anche chiesto

di muoversi con sollecitudine prima che il marchio CE finisca per significare *China export*.

Anche l'Unione europea recentemente si è mossa presentando nel gennaio 2003 due documenti. Una proposta di regolamento del 20 gennaio 2003, che agevola il sequestro delle merci contraffatte da parte delle autorità doganali; nella bozza è prevista la procedibilità d'ufficio contro le aziende contraffattrici, in caso di sequestro alla dogana, sollevando le aziende da rivalse legali.

Inoltre è stata presentata una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, avente il fine di armonizzare gli strumenti destinati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ambito nel quale l'Unione si attribuisce la completa competenza.

Se la progressiva armonizzazione del diritto di proprietà intellettuale ha facilitato la libera circolazione delle merci, gli autori di contraffazioni hanno approfittato delle lacune nelle legislazioni nazionali e europee, spostando luoghi di produzione e di smercio della merce contraffatta, in Paesi meno attenti. L'armonizzazione degli strumenti per assicurare il rispetto delle norme permetterà anche di garantire una circolazione senza distorsioni nel mercato interno.

La protezione giuridica degli Stati membri è caratterizzata da notevoli disparità che non consentono di beneficiare di una pari condizione su tutto il territorio dell'Unione.

Ad esempio, in Grecia, la sanzione non implica colpa e quindi può essere diretta anche alle persone in buona fede. Svezia e Finlandia la pensano in maniera opposta, mentre in Italia, Danimarca e Spagna la sanzione non si applica solo a chi fa un uso privato del bene contraffatto (l'acquirente finale).

In materia di prove in Gran Bretagna è ammessa sia l'ispezione che il sequestro di prove nei locali del presunto autore della violazione (senza averlo ascoltato), sia un procedimento nel quale è possibile richiedere documenti o beni. È possibile

inoltre bloccare conti o beni del presunto responsabile. In Germania e nel Benelux sussiste il diritto di informazione, che si esercita contro chiunque sia implicato nella violazione, obbligandolo a fornire informazioni sull'origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull'identità dei partecipanti alle precedenti operazioni.

Quanto alle pene e alle ammende esse sono assai differenti tra i vari Stati. Le ammende variano da alcune migliaia di euro (Italia e Lussemburgo) a 500.000 euro (Belgio), fino a 750.000 euro (Francia), per le persone giuridiche. In Gran Bretagna non esistono importi massimi ma ci si affida all'apprezzamento del giudice. Altri Paesi valutano l'ammenda secondo i redditi dell'autore della violazione (Paesi nordici, Austria e Germania). Le pene detentive variano da alcuni giorni fino a 10 anni (Grecia e Gran Bretagna).

Quali sono i Paesi che maggiormente producono o acquistano beni contraffatti? Ne esaminiamo due: la Cina tra i produttori e la Russia tra gli acquirenti.

Da tempo il « nocciolo duro » del « *Made in Italy* » circa una ventina di tipologie di prodotto, è sotto il tiro della contraffazione in particolare cinese. È possibile rendersene conto in via indiretta, osservando la crescita dell'*export* cinese: posto a 100 l'*export* italiano, per il corrispondente *export* cinese dal 1996 al 2000 si osservano incrementi vistosi: gli occhiali da 31 a 39; l'oreficeria da 23 a 30; le sedie e i divani da 18 a 41; i mobili e le cucine da 21 a 45; la ferramenta da 57 a 64; la rubinetteria da 11 a 27; addirittura per il pentolame da 159 a 405; nei settori dove eravamo già stati superati (tessuti, abiti, calzature) è proseguito, e forte, il *trend* negativo.

Per impostazione culturale copiare in Cina non è considerato moralmente riprovevole. In Cina si copiano anche i Ferrero Rocher: si tratta di *copy cat*, cioè non di contraffazione integrale, ma di copia dei principali elementi ornamentali con un nome lievemente storpiato. Una ditta ci-

nese addirittura aveva posto il *copyright* sulla traslitterazione cinese del nome Rocher; e questo accade per moltissimi altri prodotti.

Il diritto d'autore è stato introdotto in Cina solo da pochi anni, se si considera che la prima legge in materia risale al 1990 e che solo nel 1992 ha aderito alla Convenzione di Berna e ha istituito la *Copyright Agency of China* chiamata a tutelare i diritti degli autori.

Recentemente però la Cina si è trovata a dovere affrontare la tutela della proprietà intellettuale in modo concreto, spinta a uniformarsi a seguito del suo ingresso nel WTO avvenuto nel 2001, alle normative internazionali in materia. In quell'anno la Cina ha così modificato la legge sui marchi, la legge sui brevetti e la legge sul *copyright*, introducendo una nuova normativa anche in materia di concorrenza sleale, tutela del *software*, *licensing*, nomi a dominio e tutela dei prodotti farmaceutici.

Un'importante novità è costituita dal fatto che contro chi viola la normativa sul *copyright* si può agire chiedendo un'inibitoria e il risarcimento dei danni quantificati in base alle perdite economiche subite dall'autore a causa del plagio e incluso il rimborso delle spese sostenute per il giudizio fino a un importo massimo stabilito per legge. Inoltre i titolari del diritto d'autore possono adire una Corte per ottenere una *preliminary injunction*; una sorta di provvedimento d'urgenza con il quale si chiede di bloccare immediatamente un plagio in corso.

Con il Giappone sono stati presi accordi per lo scambio di informazioni in materia di contraffazione tra la *Japanese Society for Rights of Authors* e la corrispondente agenzia cinese.

Il consiglio per le aziende che intendono operare in Cina è: registrare subito il marchio seguendo scrupolosamente le norme locali.

Tra i mercati emergenti la Russia, con i suoi 144 milioni di consumatori, è sempre stata uno dei paradisi per le merci contraffatte, con danni evidenti per il *Made in Italy* soprattutto per beni di

consumo come scarpe, vestiti e occhiali. In realtà, le contraffazioni si estendono a una vasta gamma di prodotti, dagli articoli sportivi agli alimentari, ai farmaceutici, fino ai microprocessori per *personal computer*. Certamente, non esistono cifre precise, ma il mercato di merci contraffatte in Russia nel 2002 si stima in oltre 2 miliardi di dollari, mentre quest'anno la cifra potrebbe salire a 3-4 miliardi.

Il capo dipartimento del Ministero degli Interni per la lotta contro la criminalità economica ha precisato che i medicinali contraffatti sono stimati al 10 per cento del mercato farmaceutico, fruttando circa 250-300 milioni di dollari all'anno. Il livello dei prodotti contraffatti supera in Russia gli indici medi dei mercati mondiali di 3 volte per i ricambi auto, di 6 volte per i capi di abbigliamento e di ben 12 volte per gli articoli di profumeria e cosmetica.

Il grado di tolleranza sociale varia molto in rapporto alle categorie di prodotti: l'80 per cento dei russi ritiene inaccettabile la contraffazione di medicine, alimentari e alcolici. Tra l'altro, nel Paese si sono avuti numerosi decessi, l'anno scorso, di persone intossicate da alcolici contraffatti. Nei settori cinema e musica l'opposizione ai falsi scende già al 47 per cento, mentre il 30 per cento della gente li ritiene « accettabili ». Ancor più tolleranza incontrano i vestiti e gli articoli sportivi contraffatti, ritenuti inaccettabili da appena il 34 per cento dei potenziali consumatori. E qui il fascino o il prestigio del *Made in Italy* è tale che varie donne russe comprano al mercato scarpe con l'etichetta italiana, a prezzo conveniente, pur sapendo che quasi certamente sono contraffatte e potrebbero rompersi presto.

Le autorità russe, soprattutto in vista dell'ingresso del Paese nel WTO, stanno cercando di prendere sul serio il fenomeno anche perché, per i tre quarti, il mercato dei falsi è controllato da organizzazioni criminali. Ma c'è molto da fare a cominciare dalla modifica di leggi che, per ora, nemmeno prevedono il concetto di « prodotto contraffatto », soprattutto in campo cosmetico e farmaceutico.

Due inquietanti questioni: la contraffazione dei farmaci ed il finanziamento del terrorismo internazionale.

Il problema della contraffazione dei farmaci, sinora riscontrato nel Terzo mondo, si sta allargando al mondo industrializzato, con numerosi casi segnalati anche negli Stati Uniti. Il fenomeno è favorito dalla vendita *on line* dei farmaci. I medicinali falsi imitano prodotti ad alto costo e, in genere, di volume contenuto. Gli incentivi economici sono enormi ed aumentano i segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale: mafia russa, triade cinese, signori della droga colombiani e messicani, camorra. Le tipologie di falsificazione sono diverse e vanno dall'utilizzo degli stessi principi attivi, o di una quantità ridotta di essi, o all'utilizzo di placebo, sino all'utilizzo di sostanze nocive, quali vernici al piombo per la colorazione. L'Organizzazione mondiale della sanità ha attivato nel 2000, una *task force* per contrastare queste attività, ma poche sono le segnalazioni ed i sequestri sinora effettuati. I principali Paesi produttori sono Cina e India. In Cina addirittura, è stata scoperta un'azienda farmaceutica pubblica che contraffaceva tre medicinali di tre diverse case farmaceutiche.

In Messico sembra che un quarto dei medicinali in circolazione sia falso. Negli Stati Uniti tali prodotti entrano tramite cittadini americani che vanno a fare in-cetta di farmaci a basso prezzo. In uno studio condotto dalla dogana statunitense su 200 viaggiatori di ritorno dal Messico è risultato che ognuno di essi aveva acquistato una media di 28 mila singole dosi. Il che vuol dire che almeno 7000 dosi a testa erano false. Ed ogni giorno 15 mila americani attraversano la frontiera con il Messico.

In Europa i sequestri sono in forte aumento, poiché sono state adottate le stesse misure per la lotta alla droga; ma in Paesi come la Russia e l'Ucraina, la situazione è drammatica; a volte sono le stesse case farmaceutiche locali ad organizzare linee di produzione parallele di farmaci

prevalentemente destinati al mercato africano o mediorientale. Si calcola che in Russia almeno il 10 per cento degli antibiotici, degli analgesici, degli antistaminici e dei farmaci cardiovascolari sia falso.

Per l'Europa occidentale il problema riguarda per ora gli steroidi e gli anabolizzanti distribuiti nei circuiti illegali. Ma la dogana tedesca negli ultimi tempi ha sequestrato una gran quantità di Viagra contraffatto spedito per posta. Per non destare sospetti le fabbriche asiatiche spediscono in mercati « neutri » (Nuova Zelanda, Australia, Usa, Canada) da dove, a seguito di ordini *on line*, vengono spediti i pacchi.

In Italia esistono sistemi anticontraffazione applicati ai medicinali, nati per contrastare le truffe al Servizio sanitario nazionale. Il sistema, già operativo, potrebbe tornare utile contro i falsi veri e propri.

Un'inchiesta del *Sole 24 Ore* del settembre 2002, ha messo in luce che le organizzazioni terroristiche potrebbero finanziarsi, riciclare denaro o trasmettere fondi da un Paese all'altro, tramite i prodotti contraffatti. Secondo il gruppo di monitoraggio su Al Qaeda delle Nazioni Unite tale metodo è usato dalla organizzazione per finanziare le proprie cellule. Alcune settimane dopo l'attacco alle Torri gemelle viene sequestrato a Copenhagen un carico di otto tonnellate di prodotti per l'igiene personale, decongestionanti, lubrificanti e cosmetici, tutti, falsi, partito da Dubai. Il mittente: un importante membro di Al Qaeda. Che l'organizzazione abbia parte dei propri fondi in conti bancari a Dubai è del resto confermato dall'ONU. E a Dubai, i capi talebani e i membri di Al Qaeda avrebbero trasferito forti quantitativi d'oro prima di abbandonare Kabul. Dubai ha la sua *free trade zone* da cui entra ed esce qualsiasi cosa inclusa, naturalmente, la merce contrabbandata e contraffatta. Ed è da tempo una delle basi operative e finanziarie di Al Qaeda.

Ma perché contraffare, oltre a costosi profumi italiani e francesi, anche prodotti a basso costo, come lo shampoo e la vasellina ?

Secondo i funzionari dell'ONU la scelta del prodotto avviene in funzione della rete di distribuzione; i membri di Al Qaeda hanno così più facile accesso alla comunità degli immigrati, che acquista lo shampoo e gli altri prodotti di largo consumo a basso costo. Inoltre nel *business* dei prodotti falsi i margini di guadagno sono elevati anche per beni relativamente economici, se i volumi smerciati sono rilevanti. E se sono state sequestrate 8 tonnellate di merce contraffatta, è possibile che ne siano passate 80, se non addirittura 800.

Secondo Roslyn Mazer, all'epoca dell'amministrazione Clinton responsabile per la proprietà intellettuale del dipartimento USA della giustizia, bisogna indagare sulle vie commerciali di alcuni Paesi in via di sviluppo nei quali Al Qaeda ha disteso i propri tentacoli. Fiumi di prodotti falsi hanno inondato Pakistan, Egitto, Kazakistan, Uzbekistan: tutti Paesi in cui esistono cellule di Al Qaeda. Insomma, il carico di Copenhagen potrebbe essere la classica punta dell'*iceberg*.

Il problema dell'import parallelo.

L'*import* parallelo consiste nell'importazione al di fuori dei canali distributivi delle imprese; il guadagno consiste nel lucrare i differenziali dei prezzi dei prodotti tra Paese e Paese. Attualmente è vietato importare liberamente prodotti acquistati su mercati extracomunitari senza un accordo con il titolare del marchio, ma è in corso un confronto in sede europea tra Parlamento e Commissione teso ad una liberalizzazione, definita selvaggia dai diretti interessati, degli scambi. In sostanza verrebbe meno la protezione dei marchi. La Commissione sta effettuando una approfondita ricognizione sull'impatto economico della *deregulation* e dovrà pronunciarsi a breve. Le *griffe* valutano il danno della commercializzazione senza controllo attorno al 30 per cento del volume complessivo dell'interscambio; i settori colpiti sono: ottica, automobili, articoli sportivi, abbigliamento, elettrodomestici, cosmetici

e profumi. La Confindustria ha stimato una diminuzione della redditività delle imprese interessate sino al 35 per cento.

Ma vediamo, settore per settore, quali sono le questioni segnalate ed i problemi che il sistema produttivo ha sottoposto all'attenzione del Governo e del Parlamento.

Settore legno-arredo.

C'è un'azienda cinese nel Donguan, la provincia dove è concentrata la produzione del mobile, con il nome italiano di Borralli, che presenta i suoi divani con la sigla «*made in China – italian design*», basta prendere un architetto italiano per sviluppare una linea di mobili, poi la si realizza in Cina. L'industria del mobile italiano costituisce per i cinesi un punto di riferimento. Sino a pochi anni fa l'Italia era contemporaneamente il maggior produttore ed esportatore di mobili; il primo dei due primati l'abbiamo perso. Tuttavia, il settore rappresenta uno dei più grossi raggruppamenti manifatturieri dell'industria italiana con un fatturato (dati relativi al 2002) di oltre 38 miliardi di euro, di cui 12,6 esportati con quasi 88 mila imprese e 412 mila addetti.

Occorre anche considerare che l'enorme mercato interno cinese ha consentito ad aziende come la Landbond di crescere enormemente e sfondare anche negli Stati Uniti.

Considerata la qualità, nel medio periodo, la concorrenza cinese sarà devastante nella fascia bassa, limitata nella fascia medio-alta e nulla nel segmento medio-alto. Il settore legno-arredo pertanto si trova di fronte all'opzione di delocalizzare, ponendosi come obiettivo anche il mercato cinese, oppure gestire il mercato per conto dei cinesi come è avvenuto nel tessile: trasferire le produzioni in Cina mantenendo la realizzazione del *design*, dei cataloghi e del *marketing*. Tutto ciò, però, comporta una profonda ristrutturazione del sistema che, se non accompagnata da adeguati provvedimenti di politica industriale, potrebbe compor-

tare la distruzione di quel «*reticolo produttivo*» che lo caratterizza e lo rende così innovativo e competitivo.

Moda.

A dicembre il Governo italiano ha segnalato a quello di Pechino circa 1000 violazioni nel settore della moda. Il giro d'affari illegale è di 4 miliardi di euro l'anno, oltre a 1,5 miliardi nel settore calzature e pelletterie. Se si valuta che il settore tessile-abbigliamento italiano ha una produttività media di 165 mila euro ad addetto ne consegue una perdita di posti di lavoro pari a 25 mila unità. Nell'ultima indagine campione effettuata dal «*Sistema moda Italia*» due capi su dieci erano falsi. Il settore richiede un aumento abnorme delle pene pecuniarie. Il tema della reciprocità di accesso ai mercati e della tracciatura dei beni importati sono le storiche battaglie della moda italiana, svantaggiata anche da barriere all'ingresso degli altri mercati.

Scarpe.

L'Agenzia delle dogane ha firmato (gennaio 2003) un *memorandum* d'intesa con i rappresentanti dei calzaturieri. Ormai una scarpa su tre è prodotta in Cina, ma anche a Taiwan, Polonia e Russia. Si tratta di 50,2 milioni di scarpe nel 2002. Inoltre ci si scontra con barriere tariffarie e non, pari a circa il 65 per cento del prezzo per l'ingresso in India ed in Cina, mentre il Giappone si rifiuta da anni di rinegoziare i contingenti di importazione oltre a gravare con pesanti dazi la merce in ingresso. Va ricordato che il sistema esporta l'83 per cento della produzione, ma nel 2002 ha subito un calo dell'*export* di circa il 10 per cento.

Meccanica e componentistica.

Nel settore della rubinetteria (nel 2002 15 mila addetti, con un fatturato di 4,5 miliardi di euro di cui 3,3 esportati) la

nostra industria tenta di difendersi con il marchio collettivo di qualità « Q Avr ». Ma rubinetti e valvole vengono imitati alla perfezione compresi i marchi delle aziende italiane; un caso è stato denunciato recentemente ai presentatori della proposta di legge dalla Cimberio, che ha visto imitato anche il proprio *trademark*, ed i certificati degli enti certificatori internazionali. L'azienda citata ha osservato che spesso le valvole imitate hanno una presenza di piombo fuori dalla norma; si consideri che sono destinate ad acqua potabile per uso umano, che sono al di fuori di qualsiasi normativa internazionale e che sono pericolose per i consumatori. In taluni casi i consumatori truffati hanno citato l'azienda colpita dalla contraffazione e la dimostrazione che non si tratta di prodotti italiani comporta ulteriori spese legali. Così oltre al danno c'è anche la beffa.

La FICEP, azienda varesina specializzata negli impianti per la lavorazione dei metalli si è vista copiare qualcosa come 60 installazioni in Cina, ed ha avuto anche la spiacevole sorpresa di scoprire, alla EMO di Hannover, un clone delle proprie macchine presentato da una ditta spagnola.

Un piccolo ritocco al nome, da FASEP a PASEF, la copiatura di sana pianta del logo dell'azienda, e per l'impresa fiorentina che produce attrezzature per la manutenzione delle automobili la vicenda si è tradotta in 1,5 milioni di euro di perdita di fatturato. Con una prospettiva ancora più pesante: l'impossibilità di restare sul mercato cinese e il rischio di perdere altri sbocchi nell'area orientale. Non è stata intentata nemmeno una causa perché servono soldi e gente *in loco* per seguirla.

La ditta Maselli combatte invece da quattro anni con gli avvocati. L'azienda produce attrezzature per montaggio e smontaggio di ruote ed equilibratori, ed è in Cina dai primi anni '90. Ha scoperto la contraffazione per una serie di telefonate di clienti insoddisfatti: i produttori cinesi, inizialmente suoi distributori, avevano fotocopiato addirittura il libretto delle istruzioni, compreso il numero di telefono dell'azienda. Il prodotto cinese funziona

male, ma si vende a prezzi stracciati. In Cina ormai la Maselli non riesce più a vendere.

La Corghi, 150 milioni di euro di fatturato, *leader* nel campo delle autoattrezzature, ha intentato due cause, una nel 1995, l'altra nel 1998, che due anni fa si sono concluse con la condanna dei contraffattori. La Corghi è in Cina da 40 anni, da 10 ha una filiale e anche uno stabilimento produttivo. Ha mezzi e forze per poter affrontare il problema: ad ogni fiera si controlla la documentazione commerciale degli altri *stand* e se si vede qualcosa che non convince, viene mandata una lettera di diffida.

I produttori segnalano inoltre che taluni fabbricanti italiani importano direttamente prodotti fabbricati in Cina su loro progetto, marchiandoli « *Made in Italy* ». Si segnala inoltre che recentemente la società cinese Su Jie Bin – China ha depositato in Perù il marchio WALITALY per diversi prodotti di rubinetteria e purtroppo il marchio è stato registrato. I produttori italiani hanno fatto ricorso, poiché secondo la legge peruviana non è possibile registrare marchi con denominazioni di Paesi, tuttavia i risultati sono limitati e le spese legali assai elevate.

Il Sottosegretario per l'economia e le finanze, Vegas, al salone internazionale dei componenti (22° Automotor), tenutosi nel marzo al Lingotto di Torino, ha proposto un marchio DOC per la componentistica auto italiana, settore che ha fatturato 22.200 milioni di euro nel 2002. Il direttore generale dell'Istituto per il commercio estero, Ugo Calzoni, ha annunciato un progetto speciale di comunicazione dell'Istituto per la penetrazione dei mercati internazionali da parte delle aziende di settore.

Altri casi recenti.

Si riportano, in ordine cronologico, alcuni dei più clamorosi casi di contraffazione e di commercio abusivo scoperti in Italia nell'ultimo anno; ovviamente non si ha alcuna pretesa di esaustività, ma solo di

mera elencazione di fatti riportati dalle agenzie di stampa nazionali.

Nel luglio 2002 i carabinieri hanno sequestrato a Napoli oltre 2000 borse griffate, di qualità tale da non essere facilmente distinguibili dalle originali. Probabilmente erano destinate al mercato legale. Nell'operazione denominata « Veronica » oltre le borse sono state scoperte due fabbriche abusive con sofisticati macchinari; 17 operai vi lavoravano in totale assenza di tutele.

Un'organizzazione commerciale cinese con sede legale e depositi a Roma riproduceva perfettamente le scarpe Nike e gli accessori per cellulari Nokia, completi di confezioni. È stata scoperta a dicembre dalla Guardia di finanza, che ha avviato le indagini da sequestri effettuati a venditori ambulanti abusivi.

A Campi Bisenzio nel gennaio 2003 la Guardia di finanza ha sequestrato due capannoni in cui venivano stoccati capi di pelletteria col logo Fendi e Alviero Martini. I pezzi erano 150 mila. L'organizzazione era completamente cinese, sia l'amministratore, che gli operai e gli acquirenti.

Un cittadino cinese, titolare di una ditta di *import-export* con sede a Roma stava per mettere in commercio 200 mila occhiali da vista e 9 mila Pokemon contraffatti, completi di marchio CE contraffatto, e non rispondenti alla normativa di sicurezza. È stato denunciato dalla Guardia di finanza a gennaio.

A gennaio 2003 la Guardia di finanza ha sequestrato a Roma un *container* proveniente dalla Cina con 50 mila articoli contraffatti: 30 mila indumenti intimi marca Lycra, 3 mila orologi Rolex, Breitling e Panerai, 20 mila cover Nokia e penne Mont Blanc. Il livello di perfezione era tale che è stato necessario ricorrere ad esperti.

A La Spezia nel febbraio 2003 la Guardia di finanza ha sequestrato 28 mila penne di qualità perfettamente imitate, tra cui 11 mila Parker e 1000 Mont Blanc. La contraffazione comprendeva i pennini in oro, le garanzie e gli astucci. Secondo gli

inquirenti la merce era destinata ad esercizi commerciali.

A febbraio 2003 un maxi sequestro a Fiumicino con 3,5 milioni di capi contraffatti delle marche Levi's, Versace, Hugo Boss, per un valore di 6 milioni di euro. Le due spedizioni sequestrate provenivano da Turchia ed Egitto; i contraffattori avevano attaccato sopra le etichette delle griffe, quelle di marchi locali.

All'inizio di maggio 2003 la Guardia di finanza ha scoperto a Casalnuovo (Napoli) un deposito del valore di oltre 300 mila euro, con migliaia di profumi falsi (Chanel, Calvin Klein, Biagiotti, Dolce e Gabbana), false borse griffate Fendi, Gucci, Vuitton. In particolare risultano essere pericolose le creme solari. Le indagini dovranno appurare se questi prodotti sono stati smerciati anche attraverso le normali rivendite.

Considerazioni finali.

Nell'esaminare i documenti e nel predisporre i testi due considerazioni hanno colpito i presentatori. La prima, poco più che una curiosità, che pure legittimamente andrebbe soddisfatta è la seguente: non si sente mai parlare dei costi di trasporto, che pure non dovrebbero essere irrilevanti. Eppure né le aziende globalizzate, che assemblano parti provenienti da tutto il mondo, se ne lamentano, né le distanze sembrano fermare i contraffattori; anzi in taluni casi, per eludere la sorveglianza, le merci false fanno dei percorsi molto più lunghi di quelli che potrebbero fare.

La seconda è invece più seria e si richiama all'etica dell'economia, più volte citata quando i crolli borsistici ed i fallimenti di grandi società hanno minato la fiducia dei risparmiatori. Forse si potrebbe disporre di un'arma in più nei riguardi della contraffazione e del falso se i prezzi dei prodotti fossero maggiormente riferiti al costo di produzione. Altrimenti per chi pretende di vendere a centinaia di volte il costo di produzione, magari realizzata in Paesi poveri e senza tutele, il falso sarà sempre in agguato.

L'articolato.

L'articolo 1 istituisce il marchio « *Made in Italy* » allo scopo di contraddistinguere i beni industriali ed artigianali che « presentino caratteristiche di eccellenza sotto il profilo della qualità, dell'originalità, della progettazione, del *design* o del valore artistico, dell'innovazione tecnologica o produttiva, nonché dell'elevata competitività sui mercati esteri ». Diversamente dagli altri progetti in materia non è richiesto che il bene sia interamente prodotto in Italia, limitazione che ha sollevato perplessità nelle diverse organizzazioni imprenditoriali e che per taluni versi, è anacronistica, ove si consideri che in tempi di globalizzazione i mercati di approvvigionamento di ogni singola parte del bene possono essere sparsi su tutto il pianeta. Viceversa si richiede che siano realizzate in Italia « tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che ne conferiscono le caratteristiche di eccellenza ».

L'impostazione del testo consente pertanto un'ampia gamma di tutele sia di prodotti industriali che artigianali, di qualsiasi comparto merceologico, allo scopo di avere uno strumento agile ed adattabile alle diverse circostanze. D'altra parte si ritiene del tutto insufficiente l'apposizione di un semplice marchio, metodo di tutela passivo in quanto anch'esso falsificabile, mentre è necessario che il marchio sia il punto di partenza di tutta una serie di interventi propri sia dell'azienda danneggiata, sia della pubblica amministrazione. Sarà poi cura del Ministero delle attività produttive dettare criteri applicativi dettagliati, presumibilmente comparto per comparto, per l'attribuzione del marchio. Spetta inoltre al Ministero la registrazione del marchio « *Made in Italy* » in sede comunitaria e internazionale.

L'articolo 2 detta il procedimento di attribuzione del marchio. Il compito è affidato ad un'apposita Commissione, la cui istituzione è ottenuta mediante modifica delle attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di proprietà industriale, inserite nel « collegato concorrenza » approvato nel dicembre 2002 (leg-

ge 12 dicembre 2002, n. 273). Si è adottato questo procedimento in modo da alterare il minimo possibile l'attuazione delle disposizioni del testo citato.

Il comma 2 indica gli elementi formali per l'inoltro alla Commissione del protocollo di richiesta di attribuzione: attestazione di « italianità delle fasi salienti »; attestazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, fiscali, contributive e di tutela dei consumatori; certificazione di qualità rilasciata da enti terzi certificatori. Le attestazioni sono rilasciate a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per le aziende consorziate, dalle Unioni delle camere.

Si sottolinea l'importanza delle certificazioni, nelle varie tipologie con cui esse possono essere adottate. Su scala nazionale il mercato è di 1,5 miliardi e cresce ad un ritmo del 15 per cento annuo. Tra il 2000 ed il 2002 la pattuglia di aziende certificate ISO 9000 è aumentata del 66 per cento; quelle con certificazione ambientale di 10 volte. In ogni caso la certificazione sta diventando un vantaggio competitivo: apre la strada ai contributi pubblici, migliora l'efficienza dei processi aziendali.

L'università di Padova ha varato un *master* di primo livello in sistemi di gestione ambientale. A 300 ore di aula si aggiungono 500 ore di *stage*, per maturare la sensibilità dei nuovi professionisti in ambito aziendale.

Quanto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si è voluto esaltarne il ruolo anche, come vedremo, con i poteri ad esse delegabili da parte della Commissione centrale, in conformità ad una visione liberista dell'economia, che vuole che il sistema economico si regoli e si controlli da solo. Infatti, le stesse aziende concorrenti potranno, nell'ambito del procedimento di attribuzione, ma anche successivamente, sollevare obiezioni in caso di richiesta di iscrizione non dotata di sufficienti requisiti.

Il complessivo *iter* è ricalcato su quello istruttorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che prevede l'in-

tervento di organizzazioni datoriali dei lavoratori e dei consumatori.

Delle iscrizioni o cancellazioni al marchio viene data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*, come avviene per i DOC, DOP o IGP agricoli. Norme di raccordo (comma 6) prevedono la comunicazione della Commissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per fatti lesivi della stessa o all'autorità giudiziaria per fatti penalmente rilevanti.

Con l'articolo 3 si interviene sull'articolo 18 del « collegato concorrenza » (legge n. 273 del 2002) sostanzialmente riscrivendolo. Precedentemente il suddetto articolo conteneva un mandato al Ministero delle attività produttive per la riorganizzazione dei servizi di proprietà industriale, con un apposito stanziamento. Tale stanziamento, finalizzato anche ad interventi internazionali, viene elevato a 3 milioni di euro a decorrere dal 2003, con possibilità di mantenimento delle eventuali somme residue. Lo stanziamento può sembrare esiguo, ma va ricordato che esso si aggiunge alle risorse ministeriali già finalizzate allo scopo e che complessivamente verranno riorganizzate. Inoltre, sostanzialmente, si indirizza parte dell'attività del Ministero alla tutela internazionale delle aziende italiane, che siano o meno coperte dal marchio, come richiesto dal sistema produttivo.

Il comma 2 istituisce la Commissione per l'attribuzione del marchio « *Made in Italy* ». La sua organizzazione e la sua composizione sono demandate al Ministero delle attività produttive salvo taluni principi generali quali efficienza, rapidità di decisione, applicazione delle procedure informatiche in tutte le fasi del procedimento e collegamento con il Ministero degli affari esteri, gli uffici del commercio estero e le rappresentanze commerciali italiane nei Paesi esteri.

L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni centrali riguardanti la tutela dei disegni e dei modelli industriali e per la riforma delle disposizioni in materia di tutela della proprietà industriale. Quest'ultima è stata già avviata, con delega al

Governo, dall'articolo 15 del « collegato concorrenza ».

Il comma 1 riduce da 10 a 5 anni l'inoperabilità del diritto d'autore, che prevede tutele sino a 50 anni dalla morte dell'autore per i disegni e modelli industriali. Con l'articolo 22 del decreto legislativo n. 95 del 2001 si è riconosciuto il valore di opera di ingegno del *design* industriale, inserendo apposita previsione [articolo 2, primo comma, numero 10]) nella legge generale in materia, legge n. 633 del 1941. Tuttavia, per motivi di natura economica, concernenti la tutela degli utilizzatori in buona fede, l'articolo 25-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2001 prevedeva 10 anni di inoperabilità di tale diritto a decorrere dal 19 aprile 2001. Nel « collegato concorrenza » si interveniva di nuovo in materia, prevenendo la riduzione dell'inoperabilità ad un anno dopo l'entrata in vigore della legge e ritenendo la sospensione « eccessiva sul piano giuridico e ingiustificata sul piano economico »; il testo, emendato più volte — segno evidente degli interessi in campo — ha finito per occuparsi (articolo 17 della legge n. 273 del 2002) degli adempimenti amministrativi connessi all'estensione del diritto d'autore per i disegni industriali, limitando a 25 anni la durata dei diritti di utilizzazione economica del disegno o modello, protetto dal diritto d'autore. La questione dell'inoperabilità sino al 2011, che il Governo voleva modificare, è così rimasta in piedi. Concordando con le finalità del Governo, coincidenti con quelle del presente progetto, riprendiamo la questione proponendo la riduzione alla metà del suddetto termine, cioè sino al 19 aprile 2006.

Il medesimo comma, inoltre, provvede a riallineare, con la disposizione generale, la restante normativa introducendo la tutela del diritto d'autore per i modelli di particolare valore nel testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, di cui al regio decreto n. 1411 del 1940 (lettera *b*) del comma 1), e modificando il regolamento per l'esecuzione della legge n. 633 del 1941 di cui al

regio decreto n. 1369 del 1942 (lettera *c*) del comma 1).

Il comma 2 dispone ulteriori criteri direttivi oltre quelli previsti per la delega al riassetto della normativa sulla proprietà industriale di cui alla legge n. 273 del 2002. Al criterio relativo all'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria, si aggiunge la dizione « fatte salve le maggiori tutele previste dall'ordinamento italiano »; al criterio (lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 273 del 2002) relativo al riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, si aggiunge la « collaborazione con le strutture istituzionali, anche sopranazionali con chiaro riferimento in particolare al WTO, preposte alla lotta alle contraffazioni ed agli abusi in tema di proprietà industriale ».

Le restanti lettere aggiuntive costituiscono l'anticipazione della citata direttiva comunitaria destinata ad uniformare la normativa in tema di lotta alla contraffazione, la cui bozza, ancora ben lontana dall'essere definita, è stata diffusa alla fine del mese di gennaio 2003. Contestualmente l'Unione europea ha diffuso il testo di una direttiva in materia di uniformazione della politica doganale degli Stati membri, con la quale potrebbe essere affrontata la questione dei dazi sulle merci in entrata (attualmente non consentiti dalla normativa comunitaria) imposti secondo criteri di reciprocità nei riguardi di Paesi terzi che li impongono alle merci comunitarie in entrata.

I criteri aggiunti, di assoluto buon senso, prevedono: l'introduzione di criteri di reciprocità, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il riconoscimento della proprietà industriale tutelata da Paesi extracomunitari e per l'attivazione di strumenti di tutela; la previsione di misure di urgenza, anche finalizzate alla protezione degli elementi di prova, in relazione a denunce riguardanti la violazione delle norme a tutela della proprietà industriale; l'introduzione del diritto di informazione applicato contro chiunque sia implicato nella violazione (in particolare i dettaglianti), imponendogli di fornire

informazioni sull'origine delle merci; la previsione di forme sanzionatorie ulteriori per le aziende responsabili quali la liquidazione coatta, il divieto di accesso a fondi pubblici, gli obblighi di ritiro e distruzione dei beni contraffatti nonché la pubblicazione della sentenza.

Con l'articolo 5 si riprende il tema della tracciabilità, che ha tenuto banco in questi anni per quel che riguarda i prodotti agricoli, ma che non è stato mai affrontato adeguatamente in sede comunitaria per quel che riguarda i prodotti industriali. L'attuale posizione europea in tema è infatti piuttosto capziosa: non si è voluto sin qui rendere obbligatoria l'apposizione del Paese di origine sui prodotti importati « per non influenzare le scelte del consumatore ». Viceversa negli USA su qualsiasi prodotto deve essere indicato lo Stato di fabbricazione. Addirittura, in taluni casi, la dizione « *Made in UE* » non è sufficiente per consentire l'ingresso del bene.

Tuttavia l'Unione europea ha sottoscritto l'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (Gatt 1994), mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994. Tali regole sono state introdotte nel nostro ordinamento con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Nell'Accordo sono dettati alcuni principi generali in materia di origine e di tracciabilità dei prodotti, nonché sulla possibilità per gli Stati aderenti di esercitare azioni *antidumping* a fronte di dazi (il Giappone ad esempio, pur essendo membro del WTO, ha dazi in entrata su talune merci agricole, pari al 490 per cento del prezzo), o altri ostacoli posti alla libera circolazione delle proprie merci.

L'Italia non può procedere autonomamente a modificare la propria posizione in tema; tuttavia è possibile intervenire con un'azione di impulso in ambito comunitario. In tema di lotta al protezionismo si potrà intervenire anche in termini positivi, prevedendo clausole di scambio privilegiate con i Paesi che applichino minori barriere.

L'articolo 6 interviene sulla base di un'istanza, più volte espressa dai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero in relazione alla valutazione fiscale delle ri-

manenze. In considerazione della forte stagionalità e dei fenomeni legati alla moda taluni prodotti del settore vanno incontro ad una notevole diminuzione del valore se non venduti entro un certo periodo; stiamo parlando delle collezioni stagionali per le quali sono famose le case di moda, le imprese dei settori dell'abbigliamento e calzaturiero del nostro Paese. È sembrato opportuno introdurre una disposizione che, migliorando la valutazione delle rimanenze, consentisse di premiare coloro che, operando secondo legge, investono nei prodotti di qualità, piuttosto che in *standard* importati e di basso livello.

Con l'articolo 7 si estendono le norme sull'acquisto simulato e sul ritardo degli atti di cattura o di sequestro, anche alle merci contraffatte. Tali norme ad oggi sono previste solo in materia di lotta alla diffusione degli stupefacenti. È prevista la non punibilità degli agenti di polizia giudiziaria e tributaria per l'acquisto simulato ed il ritardo dei provvedimenti giudiziari obbligati ove questo sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. La struttura dell'articolo è aperta, nel senso che è applicabile a qualsiasi tipo di merce che possa ritenersi contraffatta e quindi ad esempio, anche al contrabbando di tabacchi.

Il comma 3 modifica, in senso estensivo, la disciplina relativa alla distruzione delle merci confiscate anche dalla autorità amministrativa; si prevede, infatti, che l'operazione avvenga, ove possibile, a spese del contravventore e che i sequestri non siano limitati solo al commercio svolto su aree pubbliche.

Il comma 4 consente alle Forze dell'ordine di avvalersi da subito delle dispo-

sizioni vigenti in materia di poteri ispettivi legati alle indagini fiscali (accesso, ispezioni, inviti a presentarsi o a presentare documentazioni, eccetera), nonché di quelle relative alle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni d'impresa.

Infine l'articolo 8 conferisce una delega al Governo per l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico con particolare riguardo per i settori che maggiormente caratterizzano il panorama produttivo nazionale. La necessità della lotta alla pirateria industriale ha reso indifferibile l'istituzione di strumenti collettivi di autotutela imprenditoriale. Gli scopi dei consorzi sono, tuttavia, più vasti e comprendono interventi destinati a migliorare la competitività del sistema produttivo nazionale. Questo articolo non è limitato al solo « *Made in Italy* » e fornisce alle aziende maggiormente esposte uno strumento di supporto fondamentale: la creazione di proprie strutture ispettive, di consulenza e supporto legale anche in Paesi terzi. Di conseguenza l'imprenditoria italiana, anche se attaccata singolarmente, potrà difendersi in forma associata.

Tra le altre finalità vanno segnalate: la ricerca e l'innovazione tecnologica; la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti; la promozione, in Italia e all'estero, dei propri prodotti.

Altre caratteristiche significative dei consorzi sono: la necessità di adesione di « una quota rilevante » delle imprese di settore; la possibilità di istituzione per i settori caratterizzati da grande frammentazione e dalla forte presenza di piccole e medie imprese; la deducibilità fiscale dei contributi, la cui entità è stabilita dagli statuti dei consorzi stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del marchio).

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» di seguito denominato «marchio», al fine di contraddistinguere i beni industriali e artigianali di produzione italiana che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo della qualità, dell'originalità, della progettazione, del *design* o del valore artistico, dell'innovazione tecnologica o produttiva, nonché dell'elevata competitività sui mercati esteri. Per produzione italiana si intende che devono essere realizzate sul territorio nazionale tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono le caratteristiche di eccellenza.

2. Il Ministro delle attività produttive determina, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche di riproduzione e di apposizione del marchio, comprendenti elementi che ne rendano difficile la riproduzione o la contraffazione, nonché i criteri generali per l'attribuzione e l'utilizzo del marchio. Con ulteriori provvedimenti, anche di natura dirigenziale, possono essere determinate, su indicazione delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per ciascun prodotto o per ciascuna categoria di prodotto, le caratteristiche di eccellenza richieste per l'attribuzione del marchio ai sensi del comma 1.

3. Il Ministro delle attività produttive promuove la registrazione del marchio in ambito comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e degli articoli 2 e 4 del protocollo relativo al-

l'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

ART. 2.

(Procedimento per l'attribuzione del marchio).

1. Le procedure per l'attribuzione del marchio sono affidate alla Commissione per l'attribuzione del marchio « *Made in Italy* » di seguito denominata « Commissione », istituita presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate, anche consorziate, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1, alla Commissione, unitamente ad un protocollo di adesione contenente:

a) attestazione che le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono al prodotto le caratteristiche di eccellenza sono state realizzate sul territorio nazionale;

b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, in campo fiscale e contributivo, e alle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

c) attestazioni rilasciate da organismi certificatori di qualità, nonché da enti o altre istituzioni, anche internazionali, che esercitano le attività di verifica, controllo e confronto nei settori merceologici di cui fanno parte le imprese richiedenti, comprovanti le caratteristiche di eccellenza di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono certificati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti o, in caso di imprese consorziate, dalle unioni regionali o dall'Unione italiana

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Le imprese richiedenti favoriscono l'attività istruttoria e ispettiva della Commissione, che può essere svolta tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ivi comprese le ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto per il quale il marchio è stato richiesto, salvo il segreto industriale. La Commissione può avvalersi della consulenza delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e dei consumatori, per acquisire notizie utili all'istruttoria di attribuzione.

5. La Commissione può essere informata da qualsiasi fonte o acquisire qualunque notizia allo scopo di verificare la sussistenza o meno delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie relative a violazioni, la Commissione può avviare un'istruttoria. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni, decorso inutilmente il quale, ovvero in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio.

6. La Commissione dà notizia delle attribuzioni e delle revoche dell'uso del marchio mediante pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Ove emergano fatti lesivi della concorrenza la Commissione ne informa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, ivi compresi i casi di uso abusivo del marchio e di contraffazione dei prodotti tutelati, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'ambito della loro potestà statutaria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituiscono appositi uffici destinati all'attività di certificazione e di controllo in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 3.

(Interventi a sostegno del settore della proprietà industriale e del marchio).

1. L'articolo 18 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

«ART. 18 — *(Interventi a sostegno del settore della proprietà industriale e del marchio «Made in Italy»).* — 1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale e di tutela del marchio «*Made in Italy*», con particolare riguardo agli interventi sul sistema nazionale e internazionale di tutela ed agli interventi nei confronti delle imprese o degli Stati che hanno violato le norme internazionali a tutela della proprietà industriale, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive un fondo di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno precedente, sono mantenute in bilancio ed utilizzate nell'anno successivo.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive istituisce la Commissione per l'attribuzione del marchio «*Made in Italy*» di seguito denominata «Commissione», che svolge funzioni di anagrafe nazionale dei prodotti recanti il marchio «*Made in Italy*» e le connesse attività istruttorie e ispettive. Ai fini del riassetto organizzativo di cui al comma 1, le funzioni della Commissione sono coordinate con l'attività di tutela della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione esercitate dal Ministero delle attività produttive. In tale ambito la riorganizzazione deve prevedere forme di collaborazione, ivi compresa la richiesta di avvio di procedure, il reciproco scambio di informazioni con il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze commerciali italiane nei Paesi esteri ovvero con gli uffici preposti alle attività connesse al commercio estero facenti capo al Ministero medesimo. Con decreto del Ministro delle attività pro-

duttive sono determinate la composizione della Commissione e le norme sull'organizzazione e il funzionamento della stessa improntate a criteri di efficienza, rapidità di decisione e applicazione delle procedure informatiche in tutte le fasi del procedimento.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 4.

(Modifiche alla normativa a tutela dei disegni e modelli industriali. Modifiche alla delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale).

1. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del *design* italiano:

a) il termine di 10 anni decorrenti dal 19 aprile 2001, di cui al comma 1 dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, relativo all'inoperabilità del diritto d'autore per i disegni e modelli industriali è ridotto a 5 anni;

b) all'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni »;

c) al terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: « opere dell'architettura » sono inserite le seguenti: « e del disegno industriale ».

2. All'articolo 15, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le maggiori tutele previste dall'ordinamento italiano »;

b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché di reciproca collaborazione con le strutture istituzionali, anche sovranazionali, preposte alla lotta alle contraffazioni e agli abusi in tema di proprietà industriale »;

c) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

« *h-bis*) introduzione di criteri di reciprocità, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il riconoscimento della proprietà industriale tutelata da Paesi extracomunitari e per l'attivazione di strumenti di tutela;

h-ter) previsione di strumenti amministrativi che consentano l'adozione di misure provvisorie o di interventi di urgenza, anche finalizzati alla protezione degli elementi di prova, in relazione a denunce riguardanti la violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, nei casi in cui possano configurarsi gravi danni, economici o di immagine, per gli aventi diritto alla tutela;

h-quater) riconoscimento di un diritto di informazione da esercitare contro chiunque sia implicato nella violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, mediante l'obbligo di fornire informazioni sull'origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull'identità dei partecipanti alle diverse fasi della violazione;

h-quinquies) previsione di forme sanzionatorie ulteriori per le aziende respon-

sabili, quali liquidazione coatta, divieto di accesso a fondi pubblici, obbligo di ritiro e di distruzione dei beni contraffatti e pubblicazione della sentenza ».

ART. 5.

(Tracciabilità dei prodotti industriali e artigianali extracomunitari. Lotta al protezionismo commerciale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi in essa contenuti, modifiche alla normativa in materia doganale, che prevedano, nei limiti della normativa comunitaria, la certificazione dello Stato di produzione dei prodotti industriali e artigianali di origine extracomunitaria, destinati ai consumatori finali, nonché delle azioni di contrasto all'importazione di prodotti contraffatti.

2. In sede comunitaria l'Italia si rende promotrice di azioni volte all'attuazione della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che recepisce l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt 1994), introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al fine di:

a) definire regole dettagliate in materia di origine e di tracciabilità dei prodotti industriali e artigianali di origine extracomunitaria, destinati ai consumatori finali, in attuazione dell'Accordo relativo alle regole in materia di origine, allegato all'Accordo generale;

b) introdurre, nel rispetto dei principi stabiliti in sede Gatt 1994, criteri di reciprocità nei confronti dei Paesi che adottano politiche doganali protezioniste o che prevedono non giustificate procedure amministrative per l'ingresso dei prodotti comunitari nei propri mercati, anche adottando clausole di scambio privilegiate con i Paesi che gravino le proprie importazioni con minori barriere amministrative e protezionistiche.

ART. 6.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero).

1. All'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti: *a)* primo anno, 100 per cento del costo; *b)* secondo anno, 70 per cento del costo; *c)* terzo anno, 50 per cento del costo; *d)* quarto anno, 30 per cento del costo; *e)* quinto anno e successivi, 10 per cento del costo. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci" ».

ART. 7.

(Acquisto simulato di merci contraffatte. Ritardo degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Distruzione delle merci sequestrate).

1. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione e alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle

merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *d*) prevedere, ove possibile a spese del contravventore, la distruzione della merce contraffatta o non rispondente ai requisiti comunitari, confiscata, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari o di indagine ».

4. Quando procedono alle attività di indagine, di contrasto o di controllo relative alla circolazione e alla vendita di merci, contraffatte, di contrabbando o non rispondenti alle caratteristiche di legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria si avvalgono delle facoltà previste dagli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.

ART. 8.

(ConSORZI per lo sviluppo economico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi diretti a prevedere e regolamentare l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale, con particolare riguardo ai settori che maggiormente caratterizzano il panorama produttivo nazionale.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i consorzi per lo sviluppo economico devono perseguire le seguenti finalità: la ricerca e l'innovazione tecnologica; la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti; la promozione, in Italia e all'estero, dei propri prodotti; la lotta alla contraffazione, anche attraverso la creazione di proprie strutture ispettive, di consulenza e supporto legale anche in Paesi terzi; il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi ad essi connessi al fine di garantire maggiore competitività ed un elevato grado di tutela dei consumatori finali;

b) i singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti, per ciascun settore di attività, con decreto del Ministro competente, su richiesta e in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato;

c) i consorzi per lo sviluppo economico possono essere istituiti per i settori di attività imprenditoriale caratterizzati da grande frammentazione e dalla presenza diffusa, ancorché non esclusiva, di piccole e medie imprese;

d) ai consorzi per lo sviluppo economico deve aderire una quota rilevante delle imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio definisce inoltre, per ogni consorzio, la quota rilevante necessaria e può prevedere la partecipazione allo stesso delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità;

e) i consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate;

f) l'attività dei consorzi per lo sviluppo economico è posta sotto la vigilanza del Ministro competente e del Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene la correttezza amministrativa e il rispetto delle finalità istituzionali;

g) i consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per la loro attività con i proventi dell'attività stessa, della gestione patrimoniale del fondo consortile e con i contributi dei consorziati. La misura del contributo iniziale e dei contributi annui posti a carico dei consorziati è stabilita dagli statuti dei consorzi; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito;

h) gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

3. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito, con apposito decreto, dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, deve essere devoluto ad altro consorzio per lo sviluppo economico, individuato dall'assemblea o dal Ministro competente o, in mancanza, al fondo di cui all'articolo 18 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

